PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "A. C. JEMOLO"

 \mathbf{E}

CENTRO STUDI PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE

PER

LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE, SEMINARI, E CORSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" (di seguito "Istituto") costituito con L. R. 11 luglio 1987, n. 40, in persona del direttore amministrativo Pier Luigi Cataldi e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede del medesimo Istituto, in Viale Giulio Cesare 31 - 00192 Roma.

E

Il Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie, in sigla "Centro Studi PNT" con sede legale in Via Boncompagni 93 - 00183 Roma - C.F. 97938840580 - P. Iva 15277361000, in persona del Vice Direttore - pro tempore, appositamente delegato, Avv. Stefano Orlandi, e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede del Centro Studi

PREMESSO CHE

- l'Istituto promuove ed organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica volumi e periodici, promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa scientifico-culturale, organizza corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie;
- il Centro Studi PNT si propone il perseguimento di finalità di ricerca e studio nel campo dei diritti e delle libertà, con particolare riferimento al tema della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie;
- il Centro Studi PNT per perseguire le suddette finalità organizza corsi, convegni, tavole rotonde, stipula convenzioni e promuove collaborazioni con enti ed associazioni la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione Centro Studi PNT;
- è interesse dell'Istituto promuovere una collaborazione con il Centro Studi PNT al fine di realizzare un Piano organico di alta formazione specialistica in materia di protezione della privacy;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

- 1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
- 2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 (Oggetto)

- 1. Il presente atto è volto alla realizzazione di rapporti di collaborazione scientifica e didattica fra le parti stipulanti.
- 2. In particolare le parti convengono di collaborare alla realizzazione congiunta dei percorsi formativi in materia di protezione dei dati personali i cui programmi sono riportati nell'allegato A) del presente accordo.



Articolo 3 (Modalità della collaborazione)

- 1. Per le finalità di cui all'art. 2, l'Istituto Jemolo e il Centro Studi PNT
- progettano e realizzano la formazione specialistica;
- provvedono al coordinamento operativo della formazione specialistica;
- l'Istituto Jemolo provvede alla realizzazione del bando del corso in materia di protezione dei dati personali, all'introito delle quote dei partecipanti e al pagamento delle docenze;
- eventuali spese necessarie all'organizzazione del corso in materia di protezione dei dati personali che dovessero essere sostenute dal Centro Studi PNT potranno essere rimborsate dall'Istituto Jemolo, previa autorizzazione da parte dell'Istituto stesso.

Articolo 4 (Pubblicità)

1. Le parti si impegnano a promuovere e pubblicizzare il presente accordo, nonché tutte le attività didattiche e formative attivate dall'Istituto "A. C. Jemolo" e dal Centro Studi PNT nelle forme che riterranno più opportune e senza aggravio di spese.

Articolo 5 (Durata)

1. Il presente protocollo d'intesa ha durata biennale dalla data della sottoscrizione, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche telematica, all'altra.

Articolo 6 (Modifiche e recesso)

- 1. Ogni modifica o integrazione alla presente intesa dovrà essere approvata dalle Parti stipulanti con la medesima procedura utilizzata per la sua adozione.
- 2. È data facoltà a ciascuna delle Parti di recesso unilaterale dal presente accordo, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7 (Foro competente)

1. Le Parti aderenti al presente accordo concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia. In ogni caso, si conviene la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Data, 30/7/2014

per l'Istituto Regionale
di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo"
dott. Pier Luigi Cataldi

per il Centro Studi PNT – Privacy e Nuove
Tecnologie
Avv. Stefano Orlandi